

**Causa C-35/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

25 gennaio 2023

**Giudice del rinvio:**

Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

16 gennaio 2023

**Ricorrente in primo grado e in appello:**

Padre

**Convenuta in primo grado e resistente:**

Madre

---

[OMISSIS]

**OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN**

**ORDINANZA**

nella causa in materia di diritto di famiglia

concernente la responsabilità genitoriale per L

**Intervenienti:**

1. Minore L, residente in PL,
2. Avvocato  
Curatore nel procedimento, rappresentante degli interessi del minore
3. Padre, attore in primo grado e ricorrente in appello, residente in CH

[OMISSIS]

4. Madre, convenuta in primo grado e resistente, residente in PL

[OMISSIS] [denominazione della Sezione] [dell'Oberlandesgericht] Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania), [OMISSIS] [breve descrizione del procedimento]

in data 16 gennaio 2023 ha così deciso:

I.

Il procedimento è sospeso.

II.

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»):

In che misura il meccanismo di regolamentazione di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento Bruxelles II bis sia limitato ai procedimenti nell'ambito dei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea.

In concreto:

1. Se l'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis sia applicabile, con l'effetto di conservare la competenza giurisdizionale del precedente Stato di residenza, nel caso in cui il minore avesse la residenza abituale in uno Stato membro dell'UE (la Germania) prima del trasferimento, il procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la «Convenzione dell'Aia») si sia svolto tra uno Stato membro dell'Unione europea (Polonia) e uno Stato terzo (Svizzera) e il ritorno del minore sia stato rifiutato nell'ambito di tale procedimento.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2. Quali siano i requisiti per stabilire il perdurare della competenza nell'ambito dell'articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento Bruxelles II bis.

3. Se l'articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento Bruxelles II bis, trovi applicazione anche nel caso di un procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia nei rapporti tra uno Stato terzo e uno Stato membro dell'Unione europea in quanto Stato rifugio, se il minore aveva la residenza abituale in un altro Stato membro dell'Unione europea prima del suo trasferimento.

Motivazioni:

I.

Il procedimento verte su questioni relative all'ambito di applicazione degli articoli 10 e 11 del regolamento Bruxelles II bis.

I genitori del minore hanno contratto matrimonio il 7 marzo 2013 a Francoforte sul Meno. Il padre è cittadino tedesco, la madre è cittadina polacca. I genitori del minore hanno inizialmente vissuto insieme a Francoforte sul Meno (Germania). Il 29 giugno 2013 il padre si è trasferito in Svizzera per motivi professionali.

La figlia comune L, in possesso di cittadinanza tedesca e, nel frattempo, anche di cittadinanza polacca, è nata il 12 novembre 2014 a X (Svizzera) ed ha vissuto con la madre a Francoforte sul Meno dal gennaio 2015 all'inizio di aprile 2016.

Il padre si è recato regolarmente in visita alla madre e alla minore in Germania, trascorrendo altresì insieme le vacanze. L'11 maggio 2015 l'ufficio dell'immigrazione ha accolto la domanda di ricongiungimento familiare presentata dal padre. La madre ha ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo in Svizzera, valido fino al 31 dicembre 2019.

Il 9 aprile 2016 la madre si è trasferita in Polonia con L. In tale occasione, essa ha comunicato la fine della residenza a Francoforte di tutta la famiglia, indicando l'indirizzo del padre in Svizzera. Nell'estate del 2016 la madre ha presentato domanda per lavorare in Svizzera e dal novembre 2016 lavora in Polonia presso la Zurich Insurance.

Il padre si recava inizialmente in visita in Polonia. A partire dal 17 aprile 2017, la madre ha negato al padre il diritto di visitare la figlia comune ed ha iscritto quest'ultima ad una scuola materna in Polonia, senza il consenso del padre. Alla fine del maggio 2017, la madre ha informato il padre che sarebbe rimasta in Polonia con la figlia.

Con domanda del 7 luglio 2017, il padre ha presentato domanda di ritorno della minore in Svizzera attraverso l'Autorità centrale svizzera (Ufficio federale di giustizia a Berna). Tale domanda è stata respinta con decisione dell'8 dicembre 2017 dal tribunale circoscrizionale di Cracovia - Nowa Huta, con la motivazione che il padre avrebbe dato un consenso di durata indefinita al trasferimento della madre con L in Polonia. Inoltre, il giudice ha riconosciuto la sussistenza di un fondato rischio per l'interesse superiore del minore ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione dell'Aia, nel caso di ritorno. Il padre avrebbe ammesso il ricorso alla violenza (in un'unica occasione) nei confronti della madre. L'appello interposto dal padre avverso tale decisione è stato respinto con ordinanza del Tribunale distrettuale di Cracovia del 17 aprile 2018 (XII Ca 168/18).

Con atto introduttivo del 27 settembre 2017, la madre ha avviato una procedura di divorzio in Polonia. Nell'ottobre 2017 essa ha notificato la fine della residenza di L all'amministrazione comunale di X in Svizzera.

Con decisione del 5 giugno 2018, il Tribunale distrettuale di Cracovia ha affidato provvisoriamente alla madre la responsabilità genitoriale per la figlia comune e ha regolato l'obbligo di mantenimento del padre.

Il padre non ha dato seguito ad una domanda di ritorno della minore, ai sensi della Convenzione dell'Aia, presentata il 29 giugno 2018 presso l'Ufficio federale tedesco per la giustizia a Bonn.

Nel presente procedimento, con domanda del 12 luglio 2018, depositata il 13 luglio 2018 dinanzi all'Amtsgericht Frankfurt am Main (tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno), il padre ha chiesto, al punto I, l'affidamento esclusivo della minore e, in subordine, il diritto di stabilire la residenza.

Al punto II, egli ha altresì chiesto di ingiungere alla madre di ricondurre la minore dal padre in Svizzera a decorrere dall'entrata in vigore della decisione.

Il padre afferma che, nella primavera del 2015, i genitori della minore avrebbero concordato di vivere con L in Svizzera in futuro. Nell'aprile 2016 la madre avrebbe deciso di ricongiungersi temporaneamente con i propri genitori in Polonia, al fine di aiutarli nella costruzione di un'abitazione. Il padre avrebbe acconsentito, limitando tuttavia espressamente il periodo a due anni, al massimo tre anni. In ogni caso, la minore avrebbe dovuto frequentare la scuola materna in Svizzera al più tardi dal novembre 2017.

La madre si è opposta a tale richiesta.

Essa sostiene che il padre avrebbe dato il suo consenso al trasferimento in Polonia e avrebbe ivi partecipato alla procedura per il rilascio del passaporto polacco. Non vi sarebbe stato alcun accordo circa un trasferimento temporaneo in Polonia, né sarebbe stato concordato un trasferimento in Svizzera.

In primo grado, il padre è stato sentito il 9 maggio 2019. La madre, parimenti convocata, che con lettera del 19 aprile 2019 aveva inizialmente chiesto di essere ascoltata nel quadro dell'assistenza giudiziaria, non si è presentata a tale udienza.

In occasione di questa stessa udienza, il padre ha dichiarato che i genitori avrebbero concordato, nell'ambito di un colloquio telefonico del 29 gennaio 2016, che L sarebbe rimasta in Polonia per un periodo massimo di due o tre anni e, in ogni caso, avrebbe frequentato la scuola materna in Svizzera.

Con decisione del 3 giugno 2019, notificata il 7 giugno 2019, l'Amtsgericht ha respinto la domanda del padre di attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il giudice ha motivato la propria decisione adducendo il difetto di competenza internazionale dell'autorità adita. Il padre non avrebbe dimostrato l'esistenza di un corrispondente accordo concreto riguardo ad un soggiorno temporaneo della

madre e della minore in Polonia. Le indicazioni fornite da quest'ultimo in occasione dell'udienza del 9 maggio 2019 sarebbero in contraddizione con il precedente argomento, fatto valere nella sua memoria del 3 agosto 2018, da cui emergerebbe che dalle comunicazioni tra i genitori la questione della durata del soggiorno in Polonia risultava ancora aperta nel maggio 2017.

Il padre sostiene che la competenza dell'Amtsgericht di Francoforte sul Meno deriverebbe dall'articolo 11, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento Bruxelles II bis, nonché dall'articolo 10 del medesimo regolamento. Nella sua decisione dell'8 dicembre 2017, il tribunale circoscrizionale di Cracovia avrebbe constatato che il luogo di residenza della minore prima di risiedere in Polonia non sarebbe stato in Svizzera, dal momento che essa risiedeva in Germania con la madre.

Il padre sostiene che i principi applicabili nel procedimento ai sensi della Convenzione dell'Aia, secondo cui la persona che si oppone al ritorno del minore deve dimostrare che la persona cui era (congiuntamente) affidato il minore ha consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno del minore, sarebbero applicabili anche al presente procedimento. La madre non avrebbe fornito la prova di tale consenso illimitato.

Egli sostiene inoltre che, nella fattispecie, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale al padre corrisponderebbe all'interesse superiore della minore. Agendo di propria iniziativa la madre avrebbe in pratica privato il padre, titolare del diritto di affidamento, dei suoi poteri e non avrebbe quindi agito nell'interesse della minore. Anche per questo aspetto, il padre rinvia ai principi applicabili al procedimento ai sensi della Convenzione dell'Aia.

Con il suo ricorso proposto l'8 luglio 2019 dinanzi all'Amtsgericht, il padre dà seguito alla propria domanda in primo grado.

La madre chiede che il ricorso sia respinto.

La Sezione ha ripetutamente fatto presente al padre che il suo ricorso non ha alcuna prospettiva di successo dal momento che, anche ipotizzando la giurisdizione internazionale, non si potrebbe ritenere che l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale al padre corrisponde all'interesse superiore della minore, articolo 1671 del BGB [codice civile tedesco].

La Sezione ha altresì attirato l'attenzione del padre sul fatto che, a parere della stessa, l'applicazione dell'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis è limitata ai rapporti tra gli Stati membri dell'Unione e il procedimento avviato tra la Polonia e la Svizzera non può produrre gli effetti di cui all'articolo 10 di detto regolamento.

Il padre suggerisce di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia europea in Lussemburgo nel quadro di un procedimento di pronuncia pregiudiziale:

[OMISSIS]

[Questioni di cui il padre chiede il chiarimento, parzialmente contenute nelle sole questioni giudiziali pertinenti]

Nel 2022 il padre ha ottenuto il diritto di visita alla minore in Polonia sulla base di un provvedimento giudiziario adottato in tale Stato.

II.

1. Competenza internazionale

La competenza internazionale delle autorità giurisdizionali tedesche per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale avviati prima del 1° agosto 2022 deriva, in linea di principio, dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»), fatte salve le disposizioni prioritarie degli articoli 9, 10 e 12 (articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Il successivo regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 («regolamento Bruxelles II ter») si applica solo ai procedimenti avviati posteriormente al 1° agosto 2022, articolo 100, paragrafo 1, del medesimo. Al presente procedimento continua ad applicarsi il regolamento Bruxelles II bis, nella versione del regolamento (CE) n. 2201/2003, articolo 100, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II ter.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, l'elemento di riferimento pertinente per la competenza internazionale è la residenza abituale del minore (a) fatte salve le disposizioni prioritarie, nel caso di specie l'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis (b).

a. Articolo 8, paragrafo 1, regolamento Bruxelles II bis

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

La residenza abituale deve essere determinata sulla base di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie, in funzione dell'integrazione in un ambiente familiare e sociale in quanto centro di esistenza e di vita del minore; al riguardo sono determinanti la durata, la regolarità e le condizioni del soggiorno nel territorio di uno Stato (sentenze della Corte del 2.4.2009, C- 523/07, punti 42 e 44; del 22.12.2010, C-497/10 PPU, punto 47; dell'8.6.2017, C-111/17 PPU, punto 42).

L vive in Polonia con la madre dall'aprile 2016, dove ha frequentato un asilo nido da aprile/maggio 2017.

Al momento dell'introduzione della domanda, nel luglio 2018, L aveva stabilito la propria residenza abituale in Polonia, ragione per cui la competenza delle autorità giurisdizionali tedesche non può essere fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis.

b. Competenza nei casi di sottrazione di minori

L'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis prevede una competenza più ampia in caso di trasferimento illecito o mancato rientro di un minore. In tali casi, lo Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale conserva la competenza giurisdizionale anche se il minore abbia acquisito una nuova residenza abituale in un altro Stato, a meno che non sussistano condizioni particolari.

A tal fine, l'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis dovrebbe innanzitutto essere applicabile al presente procedimento.

Dalla lettera dell'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis («Stato membro»), risulta che l'applicazione della norma è limitata ai rapporti tra gli Stati membri vincolati da detto regolamento. La Corte ha precisato al riguardo che la circostanza che l'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis utilizzi l'espressione «Stato membro» e non i termini «Stato» oppure «Stato terzo», e che faccia dipendere l'attribuzione della competenza da una residenza abituale attuale o anteriore «in uno Stato membro» senza prendere in considerazione l'eventualità di una residenza acquisita nel territorio di uno Stato terzo, implicherebbe che questo stesso articolo disciplina unicamente la competenza in caso di sottrazione di minore tra gli Stati membri (sentenza della Corte del 24/03/2021, C-603/20 PPU, punti da 38 a 40);

Secondo il padre, tale requisito è soddisfatto in quanto il presente procedimento si svolge nell'ambito dei rapporti tra Germania e Polonia e quindi tra due Stati membri dell'UE vincolati dal regolamento Bruxelles II bis. L viveva con la madre a Francoforte ed aveva quindi la sua residenza abituale in Germania.

La Sezione non condivide tale interpretazione, considerando invece l'applicazione dell'articolo 10 e dell'articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis nel contesto dello svolgimento di un procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia. L'articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis contiene disposizioni procedurali supplementari applicabili ai procedimenti di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia, in cui sia lo Stato di origine, sia lo Stato rifugio, sono Stati membri dell'UE o sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis [OMISSIS] [riferimento nella letteratura giuridica]. Da un lato, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, del regolamento Bruxelles II bis, rafforzano il meccanismo di ritorno della Convenzione dell'Aia limitando l'applicazione delle eccezioni e privilegiando l'esecuzione del provvedimento di ritorno; dall'altro, tuttavia, esistono disposizioni speciali di accelerazione e di audizione, e obblighi di protezione e di informazione nei confronti delle parti interessate.

Con sentenza del 24 marzo 2021, C-603/20 PPU, la Corte ha affermato, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (nella fattispecie, la determinazione del luogo di residenza nei casi di sottrazione di minori), che per interpretare una norma di diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza della Corte del 24 marzo 2021 nella causa C-603/20 PPU, punto 37). Di conseguenza, per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis, dal testo e dall'interpretazione della guida pratica all'applicazione del regolamento n. 2201/2003, pubblicata dalla Commissione europea, discende che la regola riguarda unicamente i conflitti di competenza tra gli Stati membri e non quelli tra uno Stato membro e uno Stato terzo (sentenza della Corte del 24 marzo 2021, C-603/20 PPU, punto 29). La Corte ha altresì sottolineato che le norme di competenza speciale devono essere interpretate restrittivamente e non possono quindi dare luogo ad una interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente previste dal regolamento interessato o inducano a tenere conto unicamente di una parte del suo testo per farne un'applicazione autonoma (sentenza del 24 marzo 2021, C-603/20 PPU, punti 47 e 48).

Di conseguenza, la Sezione ritiene che le disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento Bruxelles II bis non debbano essere considerate separatamente.

Nell'ambito del procedimento di ritorno avviato su domanda del padre il 7 luglio 2017 per il tramite dell'Ufficio federale per la giustizia di Berna e diretto al ritorno della minore in Svizzera, le condizioni per lo svolgimento dei procedimenti ai sensi della Convenzione dell'Aia risultanti dall'articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis non erano d'applicazione, in quanto la Svizzera non è vincolata da detto regolamento. Di conseguenza, a seguito del rigetto della domanda di ritorno, l'autorità giurisdizionale polacca non aveva motivo di procedere ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento Bruxelles II bis e di informare l'autorità giurisdizionale competente o l'autorità centrale in Germania della decisione negativa.

La seconda domanda di ritorno, presentata dal padre presso l'Ufficio federale tedesco per la giustizia a Bonn poco prima dell'avvio del presente procedimento, non può fondare la continuità della competenza ai sensi dell'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis, dal momento che non viene dato seguito al procedimento. Al riguardo, la presentazione di un'istanza presso l'autorità giudiziaria è determinante. Secondo il padre, in Polonia non era stato avviato un altro procedimento di ritorno.

Del resto, l'ammissibilità di una seconda domanda ai sensi della Convenzione dell'Aia appare in linea di principio dubbia, dal momento che la decisione definitiva della corte d'appello in Polonia dovrebbe precludere l'avvio di un ulteriore procedimento con lo stesso oggetto ai sensi di detta Convenzione. Le decisioni dei giudici polacchi contengono anche considerazioni circa la questione del mancato ritorno illecito della minore.

## 2. Applicazione dell'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis

Nella misura in cui l'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis si applica in linea di principio anche alla presente fattispecie, un passaggio di competenza [in mancanza di accordo di entrambi i titolari del diritto di affidamento, lettera a)] ha luogo solo qualora il minore abbia acquisito una nuova residenza abituale, soggiorni da almeno un anno nel nuovo Stato di residenza, si sia integrato nel nuovo ambiente e ricorra una delle ipotesi di cui alla lettera b), punti da i) a iv). Nella fattispecie è in discussione il punto i), secondo cui la continuità della competenza viene meno se entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro [Articolo 10, lettera b), punto i) del regolamento Bruxelles II bis].

Ne consegue che, al fine di conservare la giurisdizione internazionale del giudice adito, il padre avrebbe dovuto introdurre la domanda di ritorno entro un anno da quando ha avuto conoscenza dell'illecito o dal suo verificarsi.

Egli sostiene di avere dato il proprio consenso ad un soggiorno temporaneo della madre con L in Polonia. Dopo la scadenza di tale termine, la madre non si sarebbe trasferita in Svizzera con L, contrariamente all'accordo addotto dal padre.

Quest'ultimo sostiene, al riguardo, che la minore sarebbe stata trattenuta illecitamente in Polonia al più tardi dal 24 maggio 2017 (frequenza dell'asilo nido). Il padre afferma inoltre che i genitori avrebbero concordato che la minore avrebbe frequentato un asilo nido in Svizzera a partire dal novembre 2017.

La domanda di affidamento del padre è pervenuta all'Amtsgericht il 13 luglio 2018. Il termine di un anno previsto all'articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento Bruxelles II bis sarebbe rispettato solo se si dovesse tener conto della data successiva, vale a dire la data dell'ingresso all'asilo nido. Con la tesi sostenuta nel procedimento di ritorno (illiceità con iscrizione all'asilo nido a partire dal maggio 2017) la domanda non sarebbe pervenuta entro il termine di un anno previsto dall'articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento Bruxelles II bis.

Nella fattispecie si tratta di stabilire se al padre sia preclusa la possibilità di presentare ulteriori istanze a seguito del procedimento in Polonia ai sensi della Convenzione dell'Aia, o se, nell'ambito dell'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis, possano essere prese in considerazione anche date di decorrenza del termine successive. Ciò consentirebbe, una volta concluso il procedimento di ritorno, di ritardare la data di decorrenza del termine di un anno; il che non corrisponde, in definitiva, all'intenzione di chiarire rapidamente il diritto di affidamento nell'interesse superiore del minore.

I genitori sono altresì in disaccordo sulla questione della limitazione del periodo di soggiorno della madre e della minore in Polonia. La madre contesta che tale termine sia stato concordato.

Sulla questione dell'onere di allegazione e di prova, il padre rinvia ai principi applicabili alla dimostrazione del consenso o di un accordo nei procedimenti ai sensi della Convenzione dell'Aia, secondo cui il genitore che si oppone al ritorno deve dimostrare che il richiedente ha acconsentito al trasferimento o l'abbia (successivamente) autorizzato [cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], della Convenzione dell'Aia).

A parere della Sezione, le norme speciali in materia di onere della prova applicabili al procedimento ai sensi della Convenzione dell'Aia non sono trasponibili al presente procedimento. L'oggetto del presente procedimento non è il ritorno della minore ai sensi del procedimento della Convenzione dell'Aia, bensì una domanda di attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alla quale sono applicabili i principi procedurali generalmente applicabili ai procedimenti di affidamento. Le condizioni dell'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis devono essere esaminate autonomamente dall'autorità giurisdizionale del precedente Stato di soggiorno (sentenza della Corte del 22/12/2010, C-497/10 PPU, punto 62 e segg.). Non esiste un vincolo con la decisione relativa alla domanda di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia nel nuovo Stato di residenza. Al riguardo, si applica il principio dell'inchiesta d'ufficio di cui all'articolo 26 del FamFG [legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e sui procedimenti di volontaria giurisdizione], che prevede anche che la competenza internazionale sia esaminata d'ufficio [BGH (OMISSIS) (riferimento in una rivista giuridica) (decisione del 17.2.2010, XII ZB 68/09)]. Al riguardo, nelle procedure di domanda, come nel caso della presente domanda di attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, conformemente all'articolo 1671 del BGB, spetta alle parti l'onere di allegare i fatti ad esse favorevoli. Le contraddizioni nell'argomento del padre devono pertanto essere valutate di conseguenza dal giudice.

### 3. Applicazione dell'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento Bruxelles II bis

Le disposizioni contenute nell'articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento Bruxelles II bis accelerano l'avvio di un procedimento di affidamento nel precedente Stato di residenza, nell'ipotesi di diniego del ritorno del minore nel procedimento ai sensi della Convenzione dell'Aia, in forza dell'articolo 13 della stessa. In particolare, le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, adottate a seguito di un diniego del ritorno del minore in un procedimento ai sensi della Convenzione dell'Aia, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 11 del regolamento Bruxelles II bis, e che riguardano la consegna (il ritorno) del minore, sono assoggettate ad esecuzione privilegiata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 42 del regolamento Bruxelles II bis.

Il padre ritiene che una decisione della Sezione relativa alla responsabilità genitoriale, associata al provvedimento di ritorno del minore, rientri nell'ambito dell'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento Bruxelles II bis e quindi delle norme in materia di esecuzione privilegiata.

Per contro, a parere della Sezione l'applicazione dell'articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento Bruxelles II bis, presuppone necessariamente lo svolgimento di un procedimento ai sensi della Convenzione dell'Aia nell'ambito dei rapporti tra due Stati membri vincolati da detto regolamento, ragione per cui l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento Bruxelles II bis non si applica al caso di specie. L'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento Bruxelles II bis mira a facilitare l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento adottate nell'ambito di procedimenti ai sensi della Convenzione dell'Aia soggetti ai requisiti specifici previsti dall'articolo 11, paragrafi da 2 a 5, del regolamento Bruxelles II bis. Come sopra esposto, il procedimento di ritorno nell'ambito dei rapporti tra la Svizzera e la Polonia non rientrava nel campo di applicazione del regolamento Bruxelles II bis. Il fattore decisivo in tal senso non è il luogo in cui risiede il padre, bensì la questione dei vincoli e degli obblighi reciproci degli Stati in base al regolamento Bruxelles II bis.

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[Firme; timbro di autentica]